

Legge sul lavoro: Disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo per lavoratori occupati in per istituti e convitti (art. 16 OLL 2)

Nota: Accordi contrattuali sono possibili solo nel quadro della Legge. Sono inoltre da osservare le regolamentazioni dei contratti collettivi, nella misura in cui questi sono applicabili all'azienda.

Adulti:

- Settimana lavorativa:** Al massimo 50 ore tra lunedì e domenica (art. 9 cpv. 1 lett. b LL).
- Lavoro straordinario:** Superamento della durata massima settimanale: È solo possibile in casi eccezionali, se sono soddisfatte le condizioni citate nell'art. 12 LL. Allora il lavoro straordinario è possibile, ma non può superare 2 ore al giorno, tranne nei giorni feriali liberi. La compensazione non ha influenza sul limite di 140 ore all'anno (art. 12 LL). Il lavoro straordinario non è pianificabile!
- Disposizione speciale:* *Il lavoro straordinario effettuato di domenica è da compensare entro 14 settimane (art. 8 cpv. 1 OLL 2).*
- Prolungamento settimana:** La durata massima della settimana può essere aumentata di un massimo di 4 ore in caso di forti fluttuazioni stagionali. In media di 6 mesi, a seconda della durata del rapporto di lavoro, la compensazione dell'aumento delle ore è necessaria (art. 22 OLL 1).

Lavoro diurno e serale: Esso si situa tra le ore 06.00 e le 23.00 (17 ore). Con il consenso scritto dei lavoratori, questo arco può essere spostato fino di un'ora in avanti o indietro (art. 10 LL). Il lavoro della singola persona deve rimanere compreso in uno spazio di 14 ore, incluse le pause e lo straordinario – attenzione, il riposo giornaliero è da rispettare.

Disposizione speciale: *Diurno e serale: Prolungamento dello spazio di lavoro a 17 ore, purché sia garantito un riposo giornaliero di almeno 12. Il riposo giornaliero fra due periodi d'impiego è di almeno 8 ore consecutive (art. 5 OLL 2).*

Lavoro notturno: Al massimo 9 ore in uno spazio di 10 ore (art. 17a cpv. 1 LL). Il lavoro notturno è soggetto a supplemento (art. 17b LL). Visita medica (art. 43 OLL 1).

Disposizione speciale: *Notturmo: Prolungamento dello spazio di tempo a 12 ore, qualora gran parte della durata di lavoro è solo tempo di presenza con 2 ore di pausa o 8 ore lavoro e 4 ore con possibilità di riposo, e in seguito un riposo giornaliero di almeno 12 ore (art. 10 cpv. 2 OLL 2).*

Giorno di riposo: La domenica (art. 18 LL) oppure al più tardi dopo 6 giorni, entro 2 settimane 1 domenica libera. 35 ore di riposo consecutive (art. 21 OLL 1).

Disposizione speciale: *Dopo 7 giorni al più tardi, se immediatamente dopo il settimo giorno vengono accordate almeno 83 ore (3 giorni) di congedo consecutive / al massimo 9 ore lavorative al giorno / al massimo 50 ore settimana in media di 2 settimane (art. 7 cpv. 2 OLL 2).*

Disposizione speciale *Minimo 12 domeniche libere per anno civile, ripartite in modo irregolare, più le domeniche di vacanza. Nelle settimane senza domenica libera = Riposo settimanale di 36 ore più riposo giornaliero = 47 ore consecutive (art. 12 cpv. 2 OLL 2).*

Semigiornata libera: La semigiornata libera è da concedere settimanalmente. *Disposizione speciale:* *La semigiornata libera può essere accordata in forma cumulata per un periodo di 8 settimane consecutive (art. 14 cpv. 1 OLL 2).*

Riposo giornaliero: Almeno 11 ore consecutive, 8 ore una volta la settimana, a condizione che nella media di 2 settimane vengano raggiunte le 11 ore (art. 15a LL).

Disposizione speciale: *Riposo giornaliero di 9 ore, se nella media di 2 settimane sia di 12 ore e il giorno successivo non venga prestato lavoro straordinario (art. 9 OLL 2).*

Pause: A metà del lavoro. Per più di 5½ ore di lavoro = 15 min. Per più di 7 ore = 30 min. Per più di 9 ore = 60 min. Fare pausa al più tardi dopo 5½ ore di lavoro. A partire da 7 ore di lavoro sono da prendere 30 min. di pausa in blocco. Obbligo di registrare le pause di 30 min. e più (art. 15 LL, art. 18 e 73 OLL 1).

Ulteriori disposizioni + giovani: vedi pagina 2

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio; Legge sul lavoro (LL); http://www.admin.ch/ch/i/rs/822_11/index.html

Legge, LL = SR 822.11, Ordinanze OLL 1 = SR 822.111, OLL 2 = SR 822.112, OLL 5 = SR 822.115

Legge sul lavoro: Disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo per lavoratori occupati in per istituti e convitti (art. 16 OLL 2)

Ulteriori disposizioni di legge:

Comunicazione degli orari di lavoro / piano di lavoro

Nella pianificazione degli orari di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a coinvolgere i lavoratori interessati. Gli orari di lavoro sono da comunicare ai lavoratori il più presto possibile, di regola con 2 settimane di anticipo (art. 69 OLL1). Il piano di lavoro è da comunicare mediante affissione o in un altro modo appropriato (art. 47 LL).

Registrazione della durata del lavoro e delle pause

Le ore lavorate + le ore straordinarie + le pause di 30 minuti e oltre, devono essere registrate con indicazione dell'orario. I supplementi di tempo per lavoro notturno sono da registrare a parte. I documenti sono da allestire in modo chiaro e comprensibile, affinché il contenuto sia percepibile e verificabile sia per i lavoratori che per gli organi di controllo. I documenti devono essere conservati in azienda per 5 anni (art. 73 OLL 1).

Diritti di partecipazione

Per i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute, organizzazione dell'orario di lavoro, lavoro notturno e domenicale (art. 17, 19 e 48 LL).

La legge sul lavoro è di diritto pubblico ed è quindi diritto imperativo. Le disposizioni della legge sul lavoro servono alla tutela della salute.

La legge sul lavoro nel internet: www.seco.admin.ch -> Lavoro -> Condizioni di lavoro -> Legge sul lavoro e ordinanze. Qui si trovano anche le indicazioni relative agli articoli menzionati. [Durata del lavoro e del riposo \(admin.ch\)](http://www.admin.ch)

Sommari, altri rami di commercio: www.kiga.gr.ch -> ispettorato del lavoro -> leggi / informazioni

Giovani fino al compimento del 18° anno d'età. Per apprendisti vedi l'Ordinanza DEFR

Lavoro settimanale:	Durata massima settimanale 50 ore (art. 9 cpv. 1 lett. b LL).
Lavoro diurno e serale:	Al massimo 9 ore lavorative sull'arco di 12 ore. Non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale (art. 31 LL). Giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare al massimo fino alle ore 20.00, a partire da 16 anni al massimo fino alle 22.00 (art. 31 LL). Vietati i lavori pericolosi.
Notturno / domenicale:	Se non rientra nell'interesse della formazione professionale, il lavoro notturno e domenicale è vietato (art. 31 cpv. 4 LL). Per apprendisti di 16 anni compiuti vale l'Ordinanza del DEFR, SR 822.115.4:
Riposo giornaliero:	Minimo 12 ore consecutive (art. 16 OLL 5).
Riposo prima della scuola:	Lavoro fino al massimo le ore 20.00 del giorno precedente (Art. 17 OLL 5).
Lavoro straordinario:	Durante la formazione professionale la durata massima della settimana lavorativa non può essere superata, tranne che per correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore (art. 17 OLL 5). Attenzione: Durata massima del lavoro giornaliero: 9 ore!

Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base, SR 822.115.4, Art. 10, professioni nel settore della sanità:

- Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:
 - operatrice sociosanitaria AFC/operatore sociosanitario AFC;
 - operatrice socioassistenziale AFC/operatore socioassistenziale AFC;
 - ¹ abrogata
 - assistente di studio medico AFC;
 - assistente di studio veterinario AFC;
 - addetta alle cure sociosanitarie CFP/addetto alle cure sociosanitarie CFP.
- Le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo 2 notti alla settimana e al massimo 10 notti all'anno.
- Le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo una domenica al mese o un giorno festivo equiparato alla domenica al mese, ma al massimo due giorni festivi all'anno che non cadono di domenica.